

La Svizzera e i Paesi Bassi firmano la nuova Convenzione di doppia imposizione

Berna, 26.02.2010 - In data odierna la Svizzera e i Paesi Bassi hanno firmato all'Aia una nuova Convenzione intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (CDI) che sostituirà l'attuale CDI del 1951/1966. La nuova Convenzione contiene segnatamente disposizioni sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE negoziati in base ai parametri decisi dal Consiglio federale. La nuova CDI favorisce l'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

Rispetto alla vigente CDI sono stati raggiunti miglioramenti nel campo dell'imposta alla fonte. Infatti, il grado di partecipazione determinante ai fini dell'esenzione dall'imposta alla fonte per i pagamenti di dividendi è stato ridotto dall'attuale 25 al 10 per cento. In futuro anche i pagamenti di dividendi a istituti di previdenza saranno esentati dall'imposizione nello Stato alla fonte. Inoltre, per gli interessi è stato parimenti convenuto il tasso zero. La nuova CDI contiene pure una clausola arbitrare applicabile ai casi in cui le autorità competenti non riescano a trovare un accordo nei tre anni successivi all'avvio di una procedura di amichevole composizione.

Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno rievuto per parere un rapporto sulla nuova CDI conclusa con i Paesi Bassi. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e le associazioni economiche si sono dichiarate a larga maggioranza favorevoli alla conclusione della Convenzione.

Fasi fino all'entrata in vigore

Dopo la firma di una CDI il Consiglio federale licenzia un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (quale condizione della ratifica e dell'entrata in vigore) delle CDI. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.

La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le convenzioni sono applicabili solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore. Determinante è la relativa convenzione